

N. 04417/2013REG.PROV.COLL.
N. 08155/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8155 del 2012, proposto da:

Giuseppe Maiorano, rappresentato e difeso dall'avv. Aldo Loiodice, con domicilio eletto presso Loiodice Aldo Studio Legale Associato in Roma, via Ombrone, n. 12, pal. B;

contro

Comune di Bitonto;

nei confronti di

Ufficio Elettorale Centrale, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è legalmente domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi, 12;

Domenico Nacci;

Luigi Febbrile, rappresentato e difeso dagli avv. Ugo Patroni Griffi, Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso Ugo Patroni Griffi in Roma, piazza Barberini N. 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE II n. 01828/2012, resa tra le parti, concernente elezioni per il rinnovo del consiglio comunale e nomina del sindaco del comune di Bitonto il 6 e 7 maggio 2012

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell' Ufficio Elettorale Centrale e di Luigi Febbrile;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 aprile 2013 il Cons. Francesco Caringella e uditi per le parti gli avvocati Loiodice, Castelli e Patroni Griffi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe specificata i Primi Giudici hanno respinto il ricorso proposto dall'odierno appellante avverso il verbale di proclamazione degli eletti, relativo alle elezioni comunali del Comune di Bitonto, tenutesi il 6-7 maggio 2012 con turno di ballottaggio del 20 e 21.5.2012, e per la conseguente correzione dei risultati elettorali. A sostegno del ricorso il ricorrente aveva assunto che, ove fosse stato correttamente determinato il premio di maggioranza previsto dall'art.73, comma 10, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, alla maggioranza sarebbero spettati n.14 seggi sui complessivi 24 seggi a disposizione in luogo dei 15 assegnati nella misura del 62,5%, con l'indebito superamento della soglia massima del 60%.

Avverso tale sentenza propone appello il ricorrente soccombente sostenendo l'error in iudicando, per violazione ed erronea interpretazione

dell'art.73, comma 10, cit.

Si sono costituiti in giudizio, contestando gli assunti difensivi del ricorrente, l'ufficio elettorale centrale e il controinteressato Febbrile Luigi.

Le parti hanno affidato al deposito di apposite memorie l'ulteriore illustrazione delle rispettive tesi difensive.

All'odierna pubblica udienza la causa è stata trattenuta per la decisione.

2. L'appello è infondato.

La *quaestio iuris* oggetto di giudizio si incentra sui criteri che presiedono all'attribuzione del cd. "premio di maggioranza" ai sensi dell'art. 73 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante la disciplina per il rinnovo del consiglio comunale e per l'elezione del sindaco nei comuni con più di 15.000 abitanti.

La citata disposizione di legge, al comma 10, dispone testualmente: "Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia già superato nel turno medesimo il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi del comma 8".

Occorre, quindi, valutare se si debba operare un arrotondamento all'unità inferiore o superiore, a seconda che si interpreti l'indicato 60% come limite "massimo", nel senso quindi dell'attribuzione di "non più del 60%", ovvero limite "minimo", ossia nel senso del riconoscimento, quale soglia percentuale in ogni caso garantita, di "almeno il 60%".

Questo Collegio ritiene, in adesione all'indirizzo prevalente sostenuto dalla Sezione, che argomenti di natura letterale e teleologica depongano in favore della seconda interpretazione (da ultimo Cons. Stato, sez. V, 30 gennaio 2013 n. 571; 12 febbraio 2013, n. 810; 7 maggio 2013, n.2468; *contra* sez. V, n. 2928/2012).

Prendendo le mosse dal dato schiettamente letterale risulta significativo il dato che la disposizione prevede l'attribuzione del premio di maggioranza del 60% quando il gruppo di liste collegato al candidato sindaco eletto non abbia conseguito "almeno" il 60% dei seggi del consiglio e nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia già superato nel turno medesimo il 50% dei voti validi.

Il dato letterale si salda con l'argomento teleologico, in quanto la considerazione del mancato raggiungimento di detta quota minimale quale presupposto per l'attribuzione del premio evidenzia la volontà legislativa di ritenere tale percentuale alla stregua di soglia minima e intangibile spettante alle liste collegate al sindaco eletto, al fine di assicurare stabilità e governabilità all'ente locale. Detta quota percentuale funge, quindi, da parametro che cristallizza, ad un tempo, il presupposto negativo per l'attribuzione del premio e la consistenza minima del premio medesimo.

Si soddisfa in tal guisa la finalità, perseguita dalla normativa in parola, di garantire la governabilità dei comuni con popolazione superiore ai 15.000

abitanti grazie alla costituzione, in favore del sindaco eletto, di una maggioranza stabile identificata per legge nella più volte rammentata misura minima del 60%.

Si deve aggiungere che la diversa soluzione dell'arrotondamento per difetto impedirebbe l'applicazione del meccanismo correttivo che la legge prevede invece quale conseguenza indefettibile del mancato raggiungimento, anche in ragione di frazioni di punto, della soglia minima del 60%.

Va infine osservato, a contrario, che il criterio dell'arrotondamento per difetto della cifra decimale inferiore a 50 centesimi è previsto espressamente da altre disposizioni del testo unico, e segnatamente dall'art. 71, comma 8, relativo alla elezione del Sindaco e del Consiglio comunale nei Comuni sino a 15.000 abitanti, dall'art. 75, comma 8, riguardo alla elezione del consiglio provinciale e dell'art. 73, comma 1, . per l' elezione del consiglio comunale nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, limitatamente però al numero minimo e massimo dei candidati che devono essere compresi nelle liste elettorali. Tale arrotondamento per difetto non è invece estensibile al diverso caso del premio di maggioranza di cui all'articolo 73, comma 10, cit, per il quale il dato letterale e l'argomento teleologico impongono, alla stregua delle considerazioni esposte, il riconoscimento della quota minima del 60%.

3. L'appello merita, in definitiva, reiezione in quanto l'ufficio elettorale ha proceduto al corretto arrotondamento per eccesso alla stregua delle coordinate ermeneutiche precedentemente esposte.

La complessità della questione di diritto e le oscillazioni interpretative giustificano la compensazione integrale delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Pajno, Presidente

Francesco Caringella, Consigliere, Estensore

Doris Durante, Consigliere

Antonio Bianchi, Consigliere

Fabio Franconiero, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/09/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)